



LORENZO MARIA LUCARELLI TONINI

Strumenti di *age verification* alla luce del contributo del Garante privacy e dell'AGCOM: il rischio di obsolescenza tecnologica e conoscitiva

L'articolo intende analizzare il complesso tema della tutela dei soggetti minori di età nell'ambito delle attività che essi svolgono online. In particolare, partendo dal presupposto per cui la presenza dei minori in rete è una realtà consolidata, verrà affrontato il tema della verifica dell'età del minore, c.d. "age verification", alla luce del contesto normativo di riferimento, al fine di individuare un possibile bilanciamento tra la necessità di garantire l'accesso ai c.d. "servizi della società dell'informazione" e la necessità di apprestare una "tutela rafforzata" in virtù dei potenziali rischi presenti nella Rete. Si procederà, nello specifico, ad analizzare i principali provvedimenti emanati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di verificare l'efficacia dei mezzi disponibili in tema di "age verification".

Minori – Online – Age verification – Privacy – Piattaforme

Age verification tools in the light of the contribution of the Data Protection Authority and AGCOM: the risk of technological and cognitive obsolescence

This paper intends to analyse the complex theme of the protection of minors in the context of the activities they carry out online. In particular, starting from the assumption that the presence of minors online is a consolidated reality, the theme of the verification of the age of the minor will be addressed in the light of the regulatory context of reference, in order to identify a possible balance between the need to guarantee access to the so-called "services of the information society" and the need to provide a "strengthened protection" in virtue of the potential risks present on the Net. Specifically, the main measures issued by the Authority for the protection of personal data and by the Authority for the guarantees in communications will be analysed in order to verify the effectiveness of the means available on the subject of age verification.

Minors – Online – Age verification – Privacy – Platforms

L'Autore è dottorando di ricerca in Discipline giuridiche, curriculum di Diritto pubblico, presso l'Università degli Studi Roma Tre

Questo contributo fa parte della sezione monografica *Minori e Internet* a cura di Carlo Colapietro e Antonio Iannuzzi

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. *Age verification* tra complessità fenomenica e inquadramento normativo. – 2.1. *I provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. – 2.2. *I provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. – 3. Brevi osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Il pervadere dell'uso delle tecnologie digitali in tutti i settori della società moderna pone oggi gli attori coinvolti di fronte a nuove sfide: nella specie, il giurista è chiamato a vagliarne le conseguenze¹ in termini di bilanciamento tra utilità, quindi benefici, e tutela delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti. In questa sede, si fa particolare riferimento alla tutela del minore di età, da considerarsi sotto il binario schema costituzionale di «soggetto di diritti» o «soggetto di bisogni»². Occorre quindi verificare sia le potenziali conseguenze positive che l'uso delle tecnologie può avere sulla crescita e sull'inclusione del minore nella società, quindi sull'autodeterminazione delle «modalità di costruzione della propria sfera privata»³, sia le eventuali conseguenze dannose anche alla luce dell'adeguatezza, o meno, degli strumenti messi a disposizione dalla tecnica e dalla legge. Si consideri, infatti, che «dal momento della nascita sino al raggiungimento della maggiore età, l'individuo vive quindi in una peculiare condizione, caratterizzata dalla costante tensione tra categorie giuridiche e realtà fattuale», tale per cui «l'equilibrio tra queste due condizioni [...] si traduce in un forte condizionamento della vita del minore, non solo da un punto di vista

strettamente giuridico, quindi della tutela della sua dimensione costituzionale di titolare di diritti fondamentali⁴, ma anche, e soprattutto, in considerazione delle prospettive di vita nella collettività»⁵.

Ormai è infatti necessario consentire l'accesso dei minori a tecnologie digitali, che siano però effettivamente positive per lo sviluppo degli stessi; tuttavia, considerato che il minore può essere a ragione definito un vero e proprio consumatore di beni e servizi digitali, in particolare «il più debole tra i consumatori», in quanto «mentre il consumatore è occasionalmente il soggetto debole del contratto, il minore lo è per *status*»⁶, è al contempo necessario individuarne l'età al fine consentirne, parametrarne o addirittura inibirne l'uso delle tecnologie digitali, nonché attivare l'insieme di tutele rafforzate previste dalla normativa esistente, *in primis* in materia di protezione dei dati personali. Dunque, anche se per il minore è oggi particolarmente familiare l'uso delle nuove tecnologie, tale da renderlo spesso anche più abile rispetto ai maggiori di età, non è negabile come lo stesso sconti però, di base, una minore consapevolezza dei rischi, dei propri diritti e del «valore» dei propri dati⁷, tale per cui «non si tratta solo di riconoscere al minore la libertà di “decidere” in merito alla

1. Approfondisce il tema MARTONI 2021; MARTONI 2020.

2. DI COSTANZO 2023.

3. RODOTÀ 1995, p. 101 ss.

4. In tema v. STANZIONE-SCIANCELEPORE 2006.

5. GIARDA-LIOTTA-RINDI 2022, p. 185.

6. ANDREOLA 2019, p. 12.

7. Condividono tale ricostruzione OROFINO 2018; CAGGIANO 2018; SCIA 2018, p. 21 ss.; NADDEO 2018; BRAVO 2017, p. 167 ss.; SPOTO 2016, p. 111 ss.

sua sfera privata, ma di metterlo nelle condizioni – soggettive e oggettive – di assumere decisioni consapevoli⁸.

Si veda, inoltre, come se da una parte la normativa, complessivamente considerata, preveda chiaramente l'esigenza di apprestare una "tutela rafforzata" per i minori che utilizzano le tecnologie digitali, sia allo stesso tempo difficile garantirne la reale applicazione, sia per la molteplicità e la complessità delle diverse tipologie di strumenti a ciò destinati, sia per la capacità dei minori, quali nativi digitali, di eluderne spesso l'applicazione. Inoltre, si consideri una forte attrazione dei minori verso la realtà online, dovuta all'apparente gratuità di molti dei servizi digitali. Si consideri anche il ruolo non sempre costruttivamente determinante rivestito dai genitori o da chi ne faccia le veci, seppure ormai al posto del «tradizionale modello autoritario e gerarchico del rapporto genitore figlio», sono stati ormai preferiti «modelli educativi improntati al dialogo ed alla crescente attenzione all'autodeterminazione dei minori», che oggi si arricchiscono di «una ulteriore dimensione educativa che riguarda il comportamento in rete, rischi e opportunità»⁹.

Il contesto di riferimento è, infine, reso ulteriormente complesso da una parte dalla subdola pervasività delle tecnologie cui hanno accesso i minori, tale da non consentire sovente una valutazione reale del loro impatto e da cui deriva, dunque, una duplice esigenza di protezione da rinvenirsi sia in riferimento alle tecnologie stesse, sia ai contenuti tramite queste veicolati.

2. Age verification tra complessità fenomenica e inquadramento normativo

Per addivenire ad un quadro esaustivo degli strumenti destinati alla verifica dell'età del minore che accede alle tecnologie digitali, svolgendo quindi quella che viene definita attività di "age verification" e verificarne dunque i requisiti, è tuttavia necessario partire da una breve ricostruzione dei termini normativamente previsti, potendosi solo in seguito

giungere all'analisi degli strumenti effettivamente esistenti, con particolare attenzione ai più recenti provvedimenti emanati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si veda anzitutto come manchi ad oggi una definizione condivisa dell'attività di "verificazione dell'età", potendosi ricondurre a tale concetto l'insieme degli strumenti e dei procedimenti volti a verificare l'età di un soggetto, in specie per qualificarlo come minore o meno e che possono consistere, in via generale, nella verifica posta in essere dal fornitore della tecnologia o del servizio digitale, nella dichiarazione stessa della persona o, infine, in azioni di verifica poste in essere da terzi incaricati. Quanto all'ambito di indagine, invece, questo è costituito principalmente dal contesto di Internet, anche se non esclusivamente, inteso come ambiente e strumento nel quale e tramite il quale molte delle tecnologie o dei contenuti oggetto di indagine vengono veicolati. In riferimento, invece, al concetto di "minore", si veda come questo sia da intendersi con riguardo al raggiungimento, o meglio al mancato raggiungimento di una certa soglia di età, al di sotto della quale, per una presunta carenza di piena capacità di agire, è inibita la possibilità di porre in essere in autonomia la maggior parte delle azioni che abbiano conseguenze giuridiche sulla propria o altrui sfera giuridica, pur residuando specifiche ed eccezionali limitate capacità di contrarre¹⁰.

Il fenomeno, inoltre, deve essere ulteriormente considerato osservando come «la casistica si distingue maggiormente tra ipotesi in cui il genitore accede ai contenuti pubblicati liberamente dal figlio, ed ipotesi in cui diffonde egli stesso immagini o informazioni riguardanti i figli minori sui social network, senza il loro consenso ovvero all'insaputa o contro la volontà dell'altro genitore»¹¹, finanche in ipotesi in cui i genitori sono invece totalmente all'oscuro della presenza online del minore.

Calando quanto anticipato sin qui all'interno di previsioni di carattere normativo o para-normativo,

8. IRTI 2019.

9. Così MARCELLO 2022, p. 1311.

10. Il tema della capacità d'agire dei minori è oggetto di ampia trattazione in dottrina: senza presunzione di completezza si rimanda a ALPA 2004; CAPILLI 2012; CINQUE 2007; PANUCCIO DATTOLA 2009; SENIGAGLIA 2020.

11. STELLA 2022, p. 1433.

è possibile anzitutto porre le basi della necessità di garantire una tutela rafforzata del minore rispetto all'uso delle tecnologie, anche attraverso l'uso di strumenti di "age verification", nella "Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo"¹² che, nel riconoscere come "bambino" il minore degli anni diciotto, cristallizza il principio fondamentale del "*best interest of the child*"¹³. Per quanto qui di principale interesse, il Comitato sui Diritti del Fanciullo, cui è demandato il controllo sull'applicazione della Convenzione e di cui si segnala principalmente il "Commento generale n. 25 (2021) sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale", ha avuto modo di esplicitare che l'accesso dei minori alle tecnologie debba essere ponderato e consapevole, attraverso l'adozione di «appropriati meccanismi operativi che supportino i minorenni, i genitori e altri adulti di riferimento nell'ottenere l'accesso alle forme di protezione applicabili», tra cui «sistemi di verifica dell'età per impedire ai minorenni di accedere a prodotti e servizi il cui possesso o utilizzo risultino illegali per loro».

Occorre però precisare come un preminente ruolo in tema di tutela dei minori e nuove tecnologie sia da rinvenire nel Reg. Ue 679/2016, meglio conosciuto come GDPR, il quale con un impatto diretto sulle attività di trattamento dei dati personali connesse all'uso delle moderne tecnologie, impone una «protezione rafforzata» del minore, in termini di informazioni, espressione del consenso, verifica dell'età e misure di sicurezza. Si veda,

tuttavia, come seppure la normativa sia comune ed omogenea, proprio il settore della tutela dei minori online e in particolare del trattamento dei dati personali dei minori, sia stato oggetto di adattamenti, nel limite di quanto consentito, da parte dei singoli ordinamenti nazionali¹⁴.

Prendendo le mosse dalla considerazione per cui i minori sono «meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali»¹⁵, tali da essere destinatari di una specifica protezione in quanto «vulnerabili»¹⁶, il GDPR, riconoscendo nel consenso una delle principali basi giuridiche a legittimazione delle attività di trattamento dei dati personali, dispone all'art. 8 che, qualora la finalità sia quella dell'offerta di "servizi della società dell'informazione"¹⁷, tra cui principalmente rientrano i servizi web a cui i minori quotidianamente hanno accesso, essi, in qualità di "interessati", possano autodeterminarsi nel caso in cui abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età. Rispetto a tale disposizione, così come previsto, «gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni»: sul punto, l'ordinamento italiano, seguendo la scelta intrapresa da altri ordinamenti europei, ha novellato il d.lgs. 196/2003 (c.d. "Codice Privacy") raggiungendo una soluzione di «compromesso»¹⁸ e prevedendo, all'art. 2-*quinquies* che «il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei

12. La "Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo", formalmente conosciuta come "Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza", è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; essa costituisce, in quanto trattato internazionale, la principale fonte a livello mondiale per il riconoscimento e la tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali dei bambini.

13. In tema, senza pretesa di completezza, v. LAMARQUE 2023; BIANCA 2021; PADELLETTI 2018; LAMARQUE 2016.

14. Per quanto riguarda la comparazione delle scelte normative di adeguamento al GDPR intraprese dai diversi Stati membri, si rimanda a CAPILLI 2024.

15. Considerando n. 38 del GDPR.

16. Considerando n. 75 GDPR.

17. La definizione di "servizio della società dell'informazione" è dettata dalla direttiva (UE) 2015/1535, all'art. 1, co. 1, lett. b), il quale fa riferimento a «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

18. Secondo CAPILLI 2024: «si rivela chiaramente, tuttavia, che la norma che riguarda i minorenni è frutto di un compromesso, considerato la previsione di un unico limite di età, che non diversifica in relazione ai servizi né tantomeno valorizza il ruolo dei minori nella società moderna, potrebbe incidere in modo sproporzionato sui loro diritti e sulle loro opportunità».

propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione»¹⁹. Ciò è stato dettato dall'esigenza di garantire al minore una maggiore libertà di azione, in un contesto, quale la società digitale, ove l'uso delle tecnologie digitali, in specie i servizi della società dell'informazione, è da considerarsi fondamentale per il suo sviluppo. Tuttavia, si veda come tale previsione non abbia modificato l'ordinario assetto normativo previsto in tema di capacità d'agire, sistematicamente regolato in via generale dal Codice Civile. Quel che qui risulta fondamentale è considerare come il legislatore europeo abbia posto a carico di chi tratta i dati personali del minore al fine di fornirgli l'accesso al servizio, un chiaro obbligo di verifica della validità del consenso prestato nei termini di legge previsti dall'art. 4 del GDPR, compreso dell'età di chi lo esprime e in considerazione degli strumenti disponibili. Ciò, determina che nel caso dei "servizi della società dell'informazione" questi, qualora siano diretti anche ai minori, dovranno essere accessibili tramite adeguati sistemi di verifica dell'età, al quale faccia seguito la predisposizione di misure e contenuti differenziati in ragione dell'età stessa degli utenti. Ne deriva che il consenso, quando prestabile da parte del minore, dovrà essere non solo "libero", quindi frutto di un'autonoma determinazione ma anche, a tal fine, "informato": sul punto, l'art. 12 del GDPR prevede infatti che le informazioni relative al trattamento dei dati personali dei minori debbano essere fornite in forma «concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni

destinate specificamente ai minori». Il titolare del trattamento, dunque, ha la responsabilità di scegliere e calibrare i mezzi e un linguaggio adeguato, mettendo il campo «ogni ragionevole sforzo per verificare che l'utente abbia raggiunto l'età del consenso digitale», adottando misure «proporzionate alla natura e ai rischi delle attività di trattamento»²⁰ e, nel caso in cui l'interessato affermi il raggiungimento dell'età del consenso digitale, persiste un ulteriore obbligo di effettuare controlli, definibili "di secondo grado", «appropriati per verificare la veridicità della dichiarazione», non potendosi diversamente considerare sufficiente, in qualunque caso, la mera dichiarazione del minore²¹ stesso. Non si può, tuttavia, non menzionare il fatto che sovente, invece, sia da parte del minore sia da parte dei titolari del trattamento, al netto degli obblighi e dei diritti citati, vi sia una scarsa attenzione in merito, tale da rischiare di far degradare, se non addirittura annullare, l'efficacia e l'adeguatezza²² dello strumento del "consenso digitale".

È proprio mediante la lettura di tali informazioni sul trattamento dei dati personali che, oltre ad essere edotti delle modalità di trattamento dei dati e quindi della loro adeguatezza rispetto al minore destinatario, è possibile comprendere se il servizio sia, in ragione del suo oggetto, un servizio che è possibile considerare come positivo per lo sviluppo e la crescita del minore e quindi adeguato.

Nulla dice il GDPR, invece, per quanto riguarda il caso in cui il minore non abbia raggiunto l'età del "consenso digitale" e siano quindi i genitori ad esprimerlo: in questo caso, si applicheranno le regole generali di espressione del consenso²³,

19. Tuttavia, l'originale previsione, precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, individuava nei tredici anni l'età minima: la modifica è stata dettata anche dalla necessità di uniformare tale previsione con altre norme che individuano il riferimento dei 14 anni, ad esempio la legge n. 184 del 1983 sull'adozione o la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo.

20. A riguardo, v. EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD 2020.

21. Sottolinea SCORZA 2023 che «il famoso GDPR dice espressamente che sotto i sedici anni – quattordici in Italia – un bambino non è in grado di prestare al fornitore di un servizio digitale il consenso a trattare i suoi dati. Ma, naturalmente, se quel bambino dichiara di essere più grande e il gestore gli crede, il problema è risolto o, almeno, online, si fa spesso finta che sia così».

22. A riguardo, si veda come infatti non sia unanimemente condivisa la scelta del legislatore di prevedere nel "consenso digitale" un valido strumento di legittimazione del trattamento dei dati del minore. Sul punto, v. BATTELLI 2022, pp. 543-562.

23. Non di secondo rilievo è a riguardo stabilire quando i genitori possano esprimersi singolarmente oppure vi sia la necessità di un consenso congiunto: non avendo il legislatore europeo affermato alcunché, dovrà quindi

avendo cura di osservare, tuttavia, come ciò determini implicitamente il trattamento dei dati di ulteriori soggetti, i genitori, con una finalità strumentale al principale trattamento dei dati dei minori; a riguardo, l'EDPB ha raccomandato un «approccio proporzionato» al raggiungimento della finalità di trattamento, teso a riconoscere e fare esprimere il consenso genitoriale attraverso il trattamento di una «quantità limitata di informazioni», in base al tipo di servizio offerto e alla tipologia di trattamento.

Da quanto detto, emerge subito una delle questioni principali rispetto al tema della verifica dell'età dei minori e dell'espressione del consenso digitale, anche quando prestato dai genitori: tale attività, che costituisce un adempimento di legge, comporta essa stessa la necessità di trattare ulteriori dati personali, ove tale trattamento risulta strumentale a garantire la legittimità del trattamento principale. Da qui, la necessità di rendere conforme anche tale attività di trattamento, che necessita quindi di essere parametrata, rispetto agli strumenti e ai principi in tema di *data protection*, al trattamento principale, tale per cui trattamenti complessi e rischiosi abbisognerebbero di una verifica dell'età maggiormente analitica e rigorosa, mentre trattamenti di carattere comune e meno rischiosi possono essere legittimati da una verifica dell'età meno pervasiva ma comunque efficace.

Si veda, dunque, che gli strumenti utilizzati per verificare l'età dei minori o, in alternativa, per acquisire il consenso del genitore, possono essere molteplici e generalmente catalogabili nei sistemi basati sulla «dichiarazione dell'età», i sistemi basati sulla «verifica dell'età» e quelli basati sulla «stima dell'età»: tutti comportano un diverso livello di «profondità» del trattamento dei dati personali. Inoltre, tali sistemi sono oggi sempre più digitalizzati, quindi caratterizzati da tecnologie differenti,

rappresentandone la più avanzata espressione i sistemi basati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale: a riguardo, si ricordi che la materia è stata di recente regolata dal c.d. «*Ai Act*»²⁴, il quale, differenziando i diversi modelli di intelligenza artificiale in base al rischio, prevede espressamente anche una tutela specifica in tema di minori di età.

Inoltre, a completamento del quadro regolatorio sin qui delineato, si veda come anche il «Digital Service Act» (DSA)²⁵, nell'intenzione di garantire maggiore sicurezza nel mercato della fornitura dei beni e dei servizi digitali, dedichi particolare attenzione proprio ai minori, prevedendo in capo ai c.d. «prestatori di servizi online» l'obbligo di progettare interfacce chiare e adatte agli utenti minori di età, stabilendo quali contenuti gli siano accessibili e progettando sin dall'inizio servizi adeguati.

Svolge una funzione particolarmente importante proprio la verifica dell'età del minore, preliminarmente alla valutazione dell'adeguatezza dei servizi offerti: sul punto, il «DSA» prevede tra gli strumenti di «attenuazione dei rischi» previsti dall'art. 15, «l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale».

Al netto, dunque, dell'esistenza di specifici obblighi di verifica dell'età del minore, non sempre sufficientemente declinati quanto invece, anche in applicazione della disciplina prevista dal GDPR, lasciati alla scelta del titolare del trattamento e al netto delle diverse esperienze nazionali, sono stati sviluppati e adottati nel tempo molteplici e diversificati strumenti.

In Italia, un ruolo maggiormente decisivo è stato svolto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entrambe coinvolte, sotto i diversi profili di competenza, nel complesso processo di individuazione di strumenti validi a consentire

farsi riferimento alla normativa e agli orientamenti nazionali, essendo quindi rilevante comprendere se si tratti di un atto di ordinaria amministrazione o di straordinaria amministrazione. Si consideri come il consenso del genitore riguardi un diritto, quello alla protezione dei dati personali, ritenuto «fondamentale» e che, quindi, richiederebbe in principio l'espressione del consenso di entrambi i genitori.

24. Regolamento europeo del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (legge sull'intelligenza artificiale), approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 12 luglio 2024.

25. Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

un corretto bilanciamento tra verifica dell'età del minore, la protezione dei dati personali e l'accesso alle tecnologie digitali.

Si procederà dunque ora ad analizzare i principali provvedimenti in materia, anticipandosi già ora come molti degli interventi siano stati sino ad oggi tendenzialmente volti a dettare principi generali: ciò, si ritiene sia dovuto sia alla principale disciplina di riferimento, quindi il GDPR, il quale rimette a chi tratta i dati la scelta dell'individuazione degli specifici strumenti e delle tecnologie volte alla verifica dell'età, sia, ad una caratteristica fondamentale del tema di cui si occupa, ossia il fatto che le tecnologie sono di per sé obsolete e regolarle analiticamente rischia di non essere efficace; inoltre, tali tecnologie risultano doppiamente obsolete in virtù del fatto che i beneficiari della regolazione sono i minori, ossia nativi digitali, come tali spesso in grado di eludere, se non anticipare, i sistemi così come progettati e regolati.

2.1. I provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali

Prendendo le mosse dagli interventi ritenuti maggiormente rilevanti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, già con il *vademecum* "Minori e nuove tecnologie. Consigli ai «Grandi» per un utilizzo sicuro da parte dei «Piccoli»", pubblicato nel febbraio 2021, il Garante privacy ha posto l'attenzione sui pericoli che la rete nasconde e sulla necessità di garantire una tutela rafforzata per i minori: il Garante si è in tale occasione rivolto sia ai titolari del trattamento (quali i fornitori dei servizi online), sia ai genitori, recuperando, rafforzando ed aggiornando il ruolo e gli obblighi in tema di responsabilità genitoriale previsto dalla legge. A tal fine, ad esempio, i genitori vengono chiamati a calibrare i dispositivi regolandoli secondo le impostazioni più sicure, utilizzando i filtri e le restrizioni relative alla privacy, anche attraverso appositi strumenti di *parental control* e inibendo l'accesso a determinati servizi e piattaforme. Se da una parte, quindi, i rischi e le misure individuate dal Garante riguardano direttamente i minori in

qualità di utenti digitali, dall'altra, tuttavia, rilevanti sono i richiami e i moniti diretti anche ai genitori, i quali non solo devono, nell'esercizio della propria potestà genitoriale, vigilare sul corretto utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei minori, ma anche evitare di porli direttamente, spesso inconsapevolmente, in condizioni di rischio, ad esempio pubblicando online immagini (c.d. "sharenting")²⁶ che potrebbero essere utilizzate per fini illeciti.

Con un noto provvedimento²⁷ relativo ad un social network assiduamente utilizzato dai minori, il Garante ha invece disposto la misura della limitazione dell'attività di trattamento dei dati relativi ai minori, di fatto inibendone l'accesso alla piattaforma web, in considerazione della «non assoluta certezza dell'età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico». In particolare, il Garante non aveva ritenuto le misure adottate per la verifica dell'età adeguate e sicure, in quanto la mera indicazione dell'età, per di più ad opera dello stesso utente, è considerata un metodo facilmente aggirabile e non efficace. Inoltre, ritenendo che molti degli utenti della piattaforma fossero proprio minori, il Garante aveva individuato anche la carenza di una idonea informativa specificamente dedicata agli stessi, quindi chiara e semplice, che consentisse l'espressione di un valido ed informato consenso.

Con un provvedimento più recente²⁸, invece, il Garante, intervenuto sul tema della pubblicità personalizzata e della corretta base giuridica, ha avuto modo di fissare alcuni principi fondamentali relativi alla verifica dell'età. Nell'evidenziare come il presupposto legittimante dell'individuazione della corretta base giuridica debba essere preventivamente considerato quale «presupposto consustanziale del trattamento dei dati» e sia da rinvenirsi in una delle condizioni previste dal GDPR sin dall'inizio dell'attività di trattamento, il Garante ha anzitutto rilevato come diretta conseguenza sia il fatto che questa non possa essere modificata e piegata sulla base delle necessità e della discrezionalità del titolare del trattamento. Ogni modifica deve essere effettiva e riflettersi, ad esempio, in una modifica

26. A riguardo v. CACCIOPPO 2024.

27. Autorità garante per la protezione dei dati personali, [Provvedimento del 22 gennaio 2021](#) – Registro dei provvedimenti n. 20 del 22 gennaio 2021.

28. Autorità garante per la protezione dei dati personali, [Provvedimento del 7 luglio 2022](#) – Registro dei provvedimenti n. 248 del 7 luglio 2022.

dell'attività di trattamento. Strettamente legato a quanto affermato è proprio il tema dell'individuazione dell'età del minore al fine di stabilire la corretta base giuridica utilizzabile nei suoi confronti: viene quindi posta come ago della bilancia l'acquisizione del "consenso digitale", superati i 14 anni di età. Necessario, dunque, secondo le conclusioni del Garante è predisporre strumenti e misure di sicurezza specificamente finalizzate a consentire la corretta individuazione dell'età del minore, affinché l'interessato non sia destinatario di trattamenti che ad egli non potrebbero essere rivolti, oppure sia destinatario di trattamenti basati su una condizione legittimante carente o non applicabile.

Ancora, con un altro recente provvedimento²⁹, relativo ad una nota applicazione di intelligenza artificiale, il Garante aveva evidenziato che l'applicazione, pur indirizzata anche ai soggetti minori di età ma espressamente vietata ai minori di 13 anni, risultava carente degli strumenti e dei filtri atti a verificare l'effettiva età degli utenti e quindi inibirne l'uso ai soggetti esclusi oppure verificarne l'età per esprimere un valido consenso. Inoltre, risultando assente un sistema di verifica dell'età dell'utente, l'applicazione appariva anche priva di un sistema di blocco automatico qualora lo stesso avesse dichiarato di avere un'età non idonea. Alcuna informazione, infatti, era fornita nella *privacy policy*, con la conseguente impossibilità di comprendere quali e come i dati fossero trattati e in costanza di quale base giuridica.

Rimanendo in tema di intelligenza artificiale³⁰, seppure nell'ambito di un diverso provvedimento, il Garante ha avuto modo di rilevare come, pur essendo formalmente il servizio digitale riservato agli utenti maggiori degli anni 13, in realtà la piattaforma non avesse implementato alcun sistema effettivo di individuazione dell'età, esponendo i minori di anni 13 agli stessi output, in alcuni casi inappropriati, destinati ai soggetti legittimati ad

utilizzare la piattaforma. Ne è seguito un successivo provvedimento³¹, con il quale il Garante si è pronunciato richiedendo ai fini della piena riattivazione del servizio la predisposizione «in sede di primo accesso, di un *age gate* che escluda, sulla base dell'età dichiarata, gli utenti minorenni», chiedendo al titolare del trattamento di sottoporre all'Autorità «un piano per l'adozione di strumenti di *age verification* idoneo a escludere l'accesso al servizio agli utenti infra-tredicenni e a quelli minorenni, in assenza di un'espressa manifestazione di volontà da parte di chi esercita sugli stessi la responsabilità genitoriale», senza tuttavia indicare gli elementi essenziali da rispettare per l'attuazione.

Ad oggi, dunque, pur risultando chiari gli obblighi che i titolari del trattamento, in via generale, sono tenuti a rispettare nel trattare i dati dei minori nell'ambito della fornitura di servizi online, non sono tuttavia ancora state emanate dal Garante privacy vere e proprie istruzioni relative agli aspetti chiave e alle caratteristiche tecniche che i titolari del trattamento devono implementare nello sviluppo e nell'uso di sistemi di *age verification*, rimanendo ciò demandato, nello spirito della normativa in questione – il GDPR –, ai titolari, in base alle finalità perseguite nonché ai mezzi a disposizione.

2.2. I provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Come si è avuto modo di anticipare, il tema della verifica dell'età dei minori che accedono ai servizi della società dell'informazione, coinvolgendo i settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e delle piattaforme online, incrocia le competenze³² anche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, in sinergia con il Garante privacy ha avuto modo di seguire e monitorare attivamente i processi tecnologici che riguardano l'utilizzo da parte dei minori delle tecnologie digitali. Oltre ai

29. Autorità garante per la protezione dei dati personali, [Provvedimento del 2 febbraio 2023](#) – Registro dei provvedimenti n. 39 del 2 febbraio 2023.

30. Autorità Garante per la protezione dei dati personali, [Provvedimento del 30 marzo 2023](#) – Registro dei provvedimenti n. 112 del 30 marzo 2023.

31. Autorità garante per la protezione dei dati personali, [Provvedimento dell'11 aprile 2023](#) – Registro dei provvedimenti n. 114 dell'11 aprile 2023.

32. Più dettagliatamente si rinvia all'art. 1, co. 6, della l. 31 luglio 1997, n. 249 che ha istituito l'Autorità e ne ha specificato le competenze. Ulteriori prerogative sono state successivamente previste ad opera del legislatore.

numerosi atti di indirizzo anzitempo emanati³³, l'Autorità è intervenuta in maniera maggiormente pragmatica adottando apposite linee guida³⁴ in tema di "parental control", specificando a carico degli *Internet service providers* (ISP) un obbligo di implementazione e messa a disposizione dei genitori, adeguatamente informati dell'esistenza³⁵, di strumenti, di cui le linee guida specificano i requisiti minimi, che permettano di limitare o bloccare l'accesso a determinate attività da parte di un minore, impedendo l'accesso, tramite qualunque applicazione, a contenuti inappropriati in ragione dell'età e specificando che gli strumenti di *parental control* ("SCP") «sono inclusi e attivati nelle offerte dedicate ai minori» e «resi disponibili come attivabili da parte del titolare del contratto». Quel che preme evidenziare in questa sede è come i soggetti individuati da AGCOM debbano porre in essere tale adempimento gratuitamente e come requisito strutturale del servizio stesso, senza poter condizionare l'accesso al servizio principale al pagamento di somme accessorie per i servizi di *parental control* messi a disposizione o l'accettazione stessa di tali servizi.

Di recente pubblicazione è invece il provvedimento³⁶, posto in consultazione pubblica

dall'AGCOM con delibera n. 61/24/CONS al fine di addivenire ad un documento condiviso circa gli strumenti attuali e successivamente approvato³⁷, con il quale l'Autorità ha delineato le caratteristiche che i sistemi di verifica dell'età devono implementare, proponendone uno specifico modello. Si anticipa anzitutto come appaia trasparire dalle intenzioni dell'AGCOM la volontà di addivenire alla proposta di sistemi di controllo dell'età di ampio respiro, per la quale l'Autorità ha quindi preso in considerazione le diverse normative ed esperienze nazionali, intendendo «valutare, nell'ambito della consultazione pubblica ..., se il sistema di verifica dell'età delineato nel documento posto in consultazione mediante l'indicazione di requisiti generali e di indicatori di performance sia efficace, idoneo e funzionale a trovare applicazione, ai sensi del contesto normativo da ultimo richiamato, anche con riferimento ad ulteriori tipologie di contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori».

Prendendo le mosse dalla considerazione dell'insufficienza ed inadeguatezza degli strumenti di verifica dell'età sino ad oggi resi disponibili³⁸, con il citato provvedimento l'Autorità ha inteso perseguire un approccio definito dichiaratamente

33. Si veda ad esempio AGCOM 2014 e AGCOM 2018.

34. AGCOM, Linee guida per l'attuazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di "sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio", approvate con la delibera n. 9/23/CONS del 25 gennaio 2023, recante "Adozione delle linee guida finalizzate all'attuazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di «sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio»".

35. A riguardo, le suddette linee guida specificano che «gli ISP pubblicano sui propri siti web guide chiare ed esaustive per l'utilizzo dei SCP ed offrono assistenza gratuita per l'attivazione, la disattivazione e la configurazione dei SCP attraverso call center con operatore umano ove selezionato dal consumatore secondo la vigente regolamentazione».

36. Il provvedimento segue quanto previsto dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (cd. decreto Caivano), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, dall' art. 13-*bis* in cui viene demandato ad AGCOM il compito di emanare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (il quale si è espresso favorevolmente con il provvedimento n. 88 dell'8 febbraio 2024), un provvedimento che individui le modalità tecniche che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di protezione adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

37. Si fa riferimento alla Delibera 61/24/CONS del 25 marzo 2024 relativa ad uno schema di regolamento che disciplina le modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti, approvato da AGCOM in data 25 settembre 2024 e attualmente sottoposto al vaglio della Commissione europea.

38. Vengono individuati ad esempio i sistemi basati sull'autodichiarazione, sull'uso della carta di credito, sui sistemi di biometria, sull'analisi del comportamento online, sulla verifica dell'identità online (e sui sistemi di identità

«neutrale», quindi che «lasci ai soggetti tenuti alla realizzazione dei processi di *age assurance* una ragionevole libertà di valutazione e scelta, stabilendo tuttavia i principi e i requisiti che devono essere soddisfatti dai sistemi messi in campo».

Pur abbracciando un simile approccio, si segnala sin da ora come l'AGCOM, a differenza del Garante privacy, maggiormente incentrato a dare conto dell'applicazione dei principi generali in tema di *data protection*, abbia inteso scendere maggiormente nel dettaglio ed individuare le caratteristiche che i sistemi in parola debbono rispettare. Viene ad esempio indicata la "proporzionalità" del sistema, da intendersi come non invasività della sfera giuridica rispetto al fine che si propone di raggiungere; la conformità dello strumento rispetto alla normativa in tema di protezione dei dati personali; il preferenziale coinvolgimento di soggetti terzi, indipendenti ed attendibili, evitando che la verifica dell'età sia svolta direttamente dal fornitore del servizio digitale; la sicurezza dei sistemi, in grado dunque di fronteggiare eventuali attacchi informatici o tentativi di elusione. Un sistema che risponde a queste caratteristiche deve inoltre, secondo quanto precisato dall'AGCOM, essere «preciso» ed «efficace», contenendo dunque la possibilità di errore della valutazione dell'età, anche laddove vengano utilizzati sistemi di intelligenza artificiale adeguatamente allenati ma che, allo stesso tempo, dovrebbero risultare neutrale o indipendente dal dispositivo di accesso o dal sistema operativo utilizzato dall'utente; requisito necessario per garantirne l'efficacia è inoltre da considerarsi la facilità d'uso del sistema, dovendo quindi trattarsi di strumenti basati sulla capacità dei minori, non dovendo però allo stesso tempo costituire un ostacolo rispetto all'accesso ad Internet, nei casi consentiti, adottando quindi logiche di inclusività e non discriminazione. Infine, i sistemi di *age verification* devono essere trasparenti, tali per cui gli utenti devono essere messi a conoscenza del loro utilizzo e del loro funzionamento, dovendosi allo stesso tempo fornire ai soggetti coinvolti (minori, educatori, genitori...) la necessaria formazione per utilizzare correttamente tali strumenti e, in caso di funzionamento errato,

dovrebbero essere implementati adeguati sistemi di reclamo.

Dopo averne delineato, ad ampio spettro, le caratteristiche generali, con il citato provvedimento l'AGCOM, passando in rassegna i progetti maggiormente significativi sviluppati anche in ambito europeo, ha proposto un specifico modello di procedimento volto alla verifica dell'età, ponendolo appunto alla consultazione pubblica. Sulla base dei principi delineati, il sistema di verifica dell'età deve basarsi su un soggetto terzo, che fornisca la "prova dell'età" (ad esempio una banca, un operatore telefonico, un ente pubblico o un soggetto privato) che, ove non sia già destinatario di obblighi normativi di identificazione degli utenti, deve essere certificato per garantirne l'affidabilità, deve conoscere l'identità della persona ma non il sito on line al quale il minore ha intenzione di iscriversi, così come aspirano ad essere i sistemi "SPID dei minori" o l'*European Digital Identity Wallet*³⁹. Su richiesta il terzo deve fornire all'utente "la prova dell'età" con adeguata certificazione priva di alcun dato che consenta di identificarlo; l'utente deve inviare la "prova dell'età" al sito o alla piattaforma, chiamata invece a verificare l'autenticità della "prova dell'età" e i requisiti per consentire l'accesso ai propri contenuti o servizi.

Secondo AGCOM, tale modello può costituire il migliore bilanciamento tra gli interessi in gioco, tra cui il minor trattamento dei dati personali, garantendo l'efficacia del riconoscimento e la tutela dei minori.

In particolar modo, si evidenzia come AGCOM, pur adottando un approccio in parte differente rispetto al Garante privacy, abbia comunque inteso, almeno fino ad oggi, non indicare perentoriamente il tipo di tecnologia da impiegare, quanto invece delineare un insieme di principi, sicuramente più stringenti, attraverso la proposta di un modello di procedimento attuabile mediante strumenti e soggetti differenti.

Ciò è da considerare sicuramente con favore e per diverse ragioni: *in primis* perché, così come il Garante privacy, AGCOM non ha inteso optare per una specifica tecnologia, lasciando dunque i soggetti coinvolti, compresi gli sviluppatori delle

digitale) ed offline, sul consenso dei genitori, sull'attestazione demandata a terzi, sull'utilizzo di app specifiche, sull'impiego del numero di telefono e della email (e sui dati ivi registrati) e infine sull'utilizzo dei dati bancari qualora esistenti o comunque presenti in database certificati.

39. Approfondisce l'argomento MARTONI 2022.

tecnologie, liberi nell'*iter* decisionale, seppure sulla base di specifiche direttive; ciò sicuramente avvantaggia lo sviluppo delle tecnologie, consentendo allo stesso tempo il loro adeguamento rispetto al singolo contesto e all'evoluzione, sociale, economica, giuridica e tecnologica. Dall'altra parte, invece, ciò consente di adeguare gli strumenti ai soggetti utilizzatori, quindi i minori che, quali nativi digitali possono in alcuni casi essere in grado di eludere le tecnologie stesse e, addirittura, superarle.

3. Brevi osservazioni conclusive

L'uso di strumenti tecnologici al fine di verificare l'età dei minori che accedono online ed esprimono un proprio autonomo consenso può incontrare due ordini di problemi che è possibile ricondurre al più ampio concetto di "obsolescenza tecnologica": la tecnologia, in quanto tale, va infatti incontro al suo stesso superamento sia in ragione dello sviluppo di altre tecnologie, in grado di renderla obsoleta o eludibile, sia in ragione delle capacità della persona umana che, utilizzando le stesse tecnologie per più tempo, può divenire capace di aggirarla.

Per tali motivi, si rinnova la convinzione per cui, seppure l'uso delle tecnologie al fine della verifica dell'età sia sicuramente positivo, se non necessario, queste devono rappresentare allo stesso tempo un aiuto per le persone, in specie per i soggetti, quali i genitori o i tutori, chiamati ad operare un «corretto ruolo parentale, attento e consapevole. Un ruolo che si permea di doveri di protezione e di controllo»⁴⁰ relativamente all'accesso alle tecnologie digitali da parte dei minori. A tal fine, dunque, si ritiene che debba essere recuperato e anzi valorizzato il ruolo dei genitori, in generale dei soggetti

che affiancano i minori, sia quali controllori delle attività online dei minori, sia quali educatori dei minori stessi, chiamati dunque ad individuare ed indicare l'uso dei migliori servizi digitali per lo sviluppo e la crescita dei minori di età⁴¹. Ciò, però, incontra la necessità, dovuta all'abbandono del c.d. "modello paternalistico" della responsabilità genitoriale, «di riequilibrare il rapporto tra il minore ed il genitore nell'esercizio dei suoi doveri, in particolare» di individuare «il massimo limite entro cui può spingersi il controllo genitoriale, ancorato alla garanzia del *best interest* del minore in virtù della sua vulnerabilità rispetto agli sconfinati rischi che celano queste attività»⁴².

Infatti, solo attraverso la diffusione di una "cultura" delle tecnologie digitali e una «alfabetizzazione digitale e mediatica»⁴³, diretta sia ai minori che ai genitori, comprensiva dei rischi e dei vantaggi che ne derivano, anche attraverso un precipuo intervento delle istituzioni scolastiche⁴⁴, sarà effettivamente possibile fornire la necessaria educazione ed istruzione⁴⁵, tutelando i minori online e allo stesso tempo consentire un'esperienza d'uso positiva ed efficace e quanto più possibilmente aderente alle proprie capacità, aspettative e volontà, recuperando il ruolo che riveste, al contempo, l'eventuale dissenso espresso dal minore, anche quando non ne era legalmente capace, nonché l'eventuale revoca esercitata successivamente in costanza di capacità⁴⁶.

40. IRTI 2019, p. 633.

41. In tema, *ex multis* si rimanda a THIENE 2019, p. 37 ss.

42. STELLA 2022, p. 1435.

43. SCIA 2019, p. 38, secondo il quale sarebbe opportuna una «alleanza nel settore dell'istruzione fra famiglie, scuola, società civile e parti interessate, compresi i soggetti operanti nei media e nei servizi audiovisivi, per garantire una dinamica equilibrata e proattiva tra mondo digitale e minori».

44. Sottolinea tale importante ruolo THIENE 2017.

45. Riflette sulla differenziazione tra educazione ed istruzione, in specie rispetto alla materia del digitale, CAMPAGNOLI 2019.

46. Infatti, a riguardo le linee guida in tema di espressione del consenso, emanate dall'EDPB, hanno specificato come il consenso prestato dal genitore per autorizzare il trattamento dei dati personali del minore perda efficacia al momento del raggiungimento della cosiddetta età del consenso, momento in cui egli sarà quindi chiamato a rinnovarlo o, diversamente, a revocarlo.

Riferimenti bibliografici

- AGCOM (2018), *Libro Bianco Media e Minori 2.0*, 2018
- AGCOM (2014), *Libro Bianco Media e Minori*, 2014
- G. ALPA (2004), *I contratti del minore. Appunti di diritto comparato*, in “Contratti”, 2004, n. 5
- E. ANDREOLA (2019), *Minori e incapaci in Internet*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019
- E. BATTELLI (2022), *Privacy e minori: l'inadeguatezza del c.d. consenso digitale*, in M. D'Auria (a cura di), “I problemi dell'informazione nel diritto civile, oggi. Scritti in onore di Vincenzo Cuffaro”, Roma TrE-Press, 2022
- M. BIANCA (a cura di) (2021), *The best interest of the child*, Sapienza University Press, 2021
- F. BRAVO (2017), *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in G. Finocchiaro (diretto da), “Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali”, Zanichelli, 2017
- D. CACCIOPPO (2024), *Sharenting e tutela dei dati personali del minore: profili giuridici di un fenomeno interdisciplinare*, in “Rivista italiana di informatica e diritto”, 2024, n. 2
- I.A. CAGGIANO (2018), *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione*, in “Familia”, 2018, n. 1
- M.N. CAMPAGNOLI (2019), *Diritto all'educazione e nuove tecnologie. Sulla necessità di un approccio consapevole*, in “dirittifondamentali.it”, 2019, n. 2
- G. CAPILLI (2024), *Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR*, in “MediaLaws”, 2024, n. 1
- G. CAPILLI (2012), *La capacità negoziale dei minori. Analisi comparata e prospettive di riforma*, Giappichelli, 2012
- M. CINQUE (2007), *Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità*, Cedam, 2007
- C. DI COSTANZO (2023), *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, in P. Caretti, U. De Siervo, M.C. Grisolia (a cura di), “Osservatorio sulle fonti. Collana di studi”, Giappichelli, 2023
- EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD (2020), *Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679*, 4 maggio 2020
- R. GIARDA, J. LIOTTA, G. RINDI (2022), *Vita quotidiana del minore online. Tra esigenze di tutela e limiti tecnologici*, in “MediaLaws”, 2022, n. 1
- C. IRTI (2019), *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in “Giustizia civile”, 2019, n. 3
- E. LAMARQUE (2023), *Pesare le parole. Il principio del best interest of the child come principio del migliore interesse del minore*, in “Famiglia e Diritto”, 2023, n. 4
- E. LAMARQUE (2016), *Prima i bambini. Il principio del best interest of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, 2016
- D. MARCELLO (2022), *Il trattamento dei dati digitali del minore*, in “Actualidad Jurídica Iberoamericana”, 2022, n. 17 bis
- M. MARTONI (2022), *Il minore sulla soglia dell'onlife. Questioni di identificazione elettronica e di age verification: SpID per i minori e lo European Digital Identity Wallet*, in “federalismi.it”, 2022, n. 26
- M. MARTONI (2021), *I diritti dei minori e i rischi connessi all'esposizione a contenuti on-line pericolosi. Primi spunti per una riflessione etico-giuridica sulla protezione prioritaria del minore quale presupposto di una società moderna sostenibile*, in “Notizie di Politeia”, 2021, n. 144

- M. MARTONI (2020), *Datificazione dei nativi digitali e società della classificazione. Prime riflessioni sull'educazione alla cittadinanza digitale*, in "federalismi.it", 2020, n. 1
- F. NADDEO (2018), *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in "Il Diritto dell'informazione e dell'informatica", 2018, n. 1
- M. OROFINO (2018), *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in M. Orofino, F. Pizzetti (a cura di), "Privacy, minori, cyberbullismo", Giappichelli, 2018
- M.L. PADELLETTI (2018), *Salvaguardia dei minori e best interests of the child secondo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*, in "La comunità internazionale: rivista trimestrale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale", 2018, n. 3
- F. PANUCCIO DATTOLO (2009), *Minori e internet*, Giappichelli, 2009
- S. RODOTÀ (1995), *Tecnologie e diritti*, il Mulino, 1995
- F. SCIA (2019), *Riservatezza e oblio. Diritti dei minori e servizi della società dell'informazione*, in "European Journal of Privacy Law & Technologies", 2019, n. 2
- F. SCIA (2018), *Riservatezza e oblio: i diritti dei minori nell'era di internet e dei social networks*, in "Innovazione e diritto", 2018, n. 4
- G. SCORZA (2023), *Appena nati e già online*, in "Specchio", 8 gennaio 2023, e sul sito dell'[Autorità garante per la protezione dei dati personali](#)
- R. SENIGAGLIA (2020), *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Giappichelli, 2020
- G. SPOTO (2016), *Disciplina del consenso e tutela del minore*, in S. Sica, V. D'Antonio, G.M. Riccio (a cura di), "La nuova disciplina europea della privacy", Cedam, 2016
- P. STANZIONE, G. SCIANCALEPORE (2006), *Minori e diritti fondamentali*, Giuffrè, 2006
- E. STELLA (2022), *Il best interest del minore tra società dell'informazione e responsabilità genitoriale nella disciplina italiana. Interventi normativi e novità rimediali*, in "Actualidad Jurídica Iberoamericana", 2022, n. 17 bis
- A. THIENE (2019), *Gioventù bruciata on line: quale responsabilità per i genitori?*, in A. Annoni, A. Thiene (a cura di), "Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679", Jovene, 2019
- A. THIENE (2017), *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, in "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", 2017, n. 13